



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Berna, 13 dicembre 2024

Revisione parziale del 13 dicembre 2024 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla se- gnaletica stradale (OSStr; RS 741.21)

Commento

N. documento: ASTRA-D-45D93401/705



ASTRA-D-45D93401/705

Cifra I

Art. 11 cpv. 3

Nel diritto sulla segnaletica stradale il simbolo «Velocipede» (5.31) riguarderà in futuro sempre biciclette (velocipedi nella normativa) e ciclomotori. Nella segnaletica stradale le biciclette e tutti i ciclomotori saranno così posti su un piano di parità, facile da comunicare. La prassi secondo cui già oggi i conducenti di biciclette elettriche si identificano con il simbolo del velocipede trova pertanto riscontro giuridico anche nell'OSStr. L'estensione ai conducenti di ciclomotori è applicata nell'OSStr ovunque siano menzionati espressamente i ciclisti o i velocipedi (cfr. art. 22b cpv. 3, art. 22c cpv. 2, art. 71 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 nonché art. 74a cpv. 7 lett. d ed e).

Attualmente i riscio elettrici, ancora presenti in numero molto esiguo sulle strade svizzere, sono immatricolati come motoleggere (art. 14 lett. b n. 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV]). D'ora in poi potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti. È inoltre prevista la soppressione del tipo di veicolo «riscio elettrico» non appena i ciclomotori potranno essere registrati nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) della Confederazione. Per questi motivi si rinuncia a una regolamentazione più dettagliata dei riscio elettrici nell'ambito del diritto in materia di segnaletica stradale. Viene quindi mantenuta l'attuale prescrizione dell'articolo 42 capoverso 4 dell'ordinanza del 13 novembre 1962² sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui i conducenti di riscio elettrici con una larghezza fino a 1 m devono osservare le prescrizioni per i ciclisti.

Sulle aree di circolazione per biciclette circolano di regola, oltre a queste ultime, anche tutti i tipi di ciclomotori. Si chiarisce pertanto che il segnale di pericolo «Ciclisti» (1.32) avverte non solo dell'immissione in strada o dell'attraversamento di ciclisti, ma anche di conducenti di ciclomotori.

Art. 18 cpv. 4

Per rendere più chiaro l'elenco dei veicoli ai quali non si applicano i segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) e «Divieto di accesso» (2.02), tali mezzi sono ora riportati alle lettere a–g.

Le sedie a rotelle senza motore e quelle motorizzate sono ora indicate separatamente alle lettere c e d (per i due tipi di veicoli cfr. l'art. 23a e l'art. 18 lett. c OETV). A tal proposito si precisa che in aree con divieto di circolazione possono circolare con sedie a rotelle senza motore tutte le persone, mentre possono circolare con sedie a rotelle motorizzate e monopattini autobilanciati solo le persone con ridotte capacità deambulatorie. La normativa è paragonabile a quella dell'articolo 43a capoverso 1 ONC.

Le modifiche alle lettere e–g sono di natura redazionale.

Art. 19 cpv. 1 lett. a, c e f

Let. a: in base alla vigente formulazione della lettera a, secondo cui tutti i veicoli a motore pluritraccia rientrano nel «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03), anche i ciclomotori leggeri pluritraccia, a cui appartengono molte biciclette da trasporto elettriche, sarebbero contemplati dal divieto. Quest'ultimo non ha tuttavia mai avuto lo scopo di escludere dall'area di circolazione interessata tali mezzi, che non sono soggetti neppure al «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06). Il divieto non si applica nemmeno alla nuova categoria dei ciclomotori pesanti, che per legge sono pluritraccia (art. 18 lett. e OETV). Con l'aggiunta «eccettuati i ciclomotori» tutti questi tipi di veicoli sono esclusi dal divieto per gli autoveicoli.

Let. c: il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06 o 2.14) disciplinato nella presente disposizione vieterà il transito di ciclomotori pesanti e veloci, indipendentemente dal fatto che i relativi conducenti abbiano spento o meno il motore. Finora era consentito circolare a motore spento. Tuttavia, spesso nella pratica tale condizione non è rispettata ed è difficilmente controllabile, in particolare per le

¹ RS 741.41

² RS 741.11

e-bike. Pertanto vi si rinuncia, come richiesto anche da un'ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione, mantenendo la possibilità di spingere tali veicoli a mano (cfr. anche art. 18 cpv. 4 lett. f OS-Str). Continua a essere consentita anche la prassi diffusa di escludere dal divieto di circolazione i ciclomotori elettrici tramite il cartello complementare «E-bike permesse» o «Ciclomotori elettrici permessi».

Con la nuova regolamentazione del divieto di circolazione è possibile soddisfare ampiamente la richiesta formulata in sede di consultazione secondo cui il simbolo per i ciclomotori deve indicare tutti i tipi di ciclomotori muniti di targa. Con i ciclomotori veloci (e-bike veloci e ciclomotori alimentati a benzina) e la nuova categoria dei ciclomotori pesanti sono soggetti al divieto i ciclomotori con obbligo di targa di gran lunga più diffusi nella circolazione stradale. Non è opportuno assoggettare al divieto i monopattini auto-bilanciati e le sedie a rotelle motorizzate, considerata la scarsa diffusione di questi tipi di veicoli o il loro utilizzo da parte di persone con ridotte capacità deambulatorie.

Let. f: con l'esclusione dei rimorchi per velocipedi e ciclomotori dal «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) s'intende chiarire che il divieto non si applica, oltre ai rimorchi agricoli, anche a questo tipo di rimorchi.

Art. 22b cpv. 3

Cfr. commenti all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 22c cpv. 2

Cfr. commenti all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 33 cpv. 2 e 4

Cpv. 2: il testo vigente non elenca tutti gli utenti della strada autorizzati a utilizzare una strada contrassegnata dal segnale «Strada pedonale» (2.61). Esso rinvia solo all'utilizzo della strada pedonale con sedie a rotelle e mezzi simili a veicoli ai sensi degli articoli 43a, 50 e 50a ONC, mentre si devono menzionare anche i bambini di età inferiore ai 12 anni che, in mancanza di infrastruttura ciclistica, possono utilizzare percorsi pedonali (art. 41 cpv. 4 ONC).

Cpv. 4: la parte finale della disposizione vigente contiene una regola di comportamento in base alla quale i conducenti di biciclette e ciclomotori devono comportarsi con particolare riguardo nei confronti dei pedoni lungo gli itinerari destinati all'uso in comune di ciclisti e pedoni. La stessa norma si applica ai conducenti di biciclette e ciclomotori sui percorsi pedonali sui quali è permessa la circolazione in bicicletta (vigente art. 65 cpv. 8 e nuovo art. 64a cpv. 1 OSStr). Nel presente capoverso si menziona ora esplicitamente l'obbligo per ciclisti e ciclomotoristi di adeguare la velocità alle circostanze. La stessa regolamentazione esplicita è già applicata ai bambini fino ai 12 anni che circolano in bici su strade pedonali e marciapiedi (art. 41 cpv. 4 ONC).

Art. 48a cpv. 1

La seconda frase della presente disposizione precisa sostanzialmente, per la sosta con disco, il principio generale di cui all'articolo 79 capoverso 6 OSStr, secondo il quale i posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali sono destinati per dimensione. L'espressione «altri veicoli a motore pluritraccia» lascia tuttavia concludere che questi veicoli (ad es. ciclomotori leggeri pluritraccia ai sensi dell'art. 18 lett. b OETV) possono essere parcheggiati nei rispettivi posti indipendentemente dalle loro dimensioni, in particolare dalla loro larghezza. Al riguardo non era chiaro se la sosta di tali veicoli nei posti di parcheggio per autoveicoli osti all'articolo 79 capoverso 6 OSStr. Con l'introduzione del nuovo tipo di veicoli, costituito dai ciclomotori pesanti, la questione riemergerà sempre più spesso. Tenuto conto dell'ampio consenso emerso dalla consultazione, in particolare da parte dei Cantoni, l'eccezione per i ciclomotori viene sancita espressamente nell'articolo 48a capoverso 1 OSStr. In proposito va osservato che parcheggiare simili veicoli nelle zone blu non sarebbe compatibile con l'articolo 79 capoverso 6 OSStr, in particolare dal momento che possono avere una larghezza massima di 1 m e non di 1,2 m come proposto nella procedura di consultazione.

Art. 64 cpv 6–7

Cpv. 6: in futuro qualsiasi segnale integrato dal cartello complementare con il simbolo o la scritta «Velocipede» riguarderà biciclette e ciclomotori (anche con motore acceso). In tal modo si tiene conto della richiesta espressa dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione secondo cui il simbolo «Velocipede» (5.31) deve avere sempre lo stesso significato nell'ambito della segnaletica. La deroga proposta nell'ambito della consultazione di intendere solo biciclette, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati nel caso in cui il cartello complementare accompagni il segnale «Strada pedonale» (2.61) è stata criticata da più parti e viene abbandonata (cfr. commenti al nuovo art. 64a in merito alla nuova regolamentazione della segnaletica delle strade pedonali aperte alla circolazione delle biciclette).

I cartelli complementari con scritte («Velocipede», «Ciclisti») restano consentiti. Per una migliore comprensibilità dovrebbe tuttavia essere utilizzato il simbolo della bicicletta. I cartelli complementari esistenti contenenti sia il simbolo della bicicletta sia quello del ciclomotore restano ammessi (cfr. anche commenti all'art. 117e).

Cpv. 6^{bis}: il simbolo «Ciclomotore» (5.30) riguarderà i ciclomotori pesanti e veloci e quindi i ciclomotori con obbligo di targa di gran lunga più diffusi nella circolazione stradale (cfr. anche commenti all'art. 19 cpv. 1 lett. c). Il simbolo assumerà un nuovo importante significato in particolare nella segnalazione dell'infrastruttura ciclopedonale (cfr. commenti al nuovo art. 64a). Il simbolo non si riferisce ai ciclomotori leggeri.

Cpv. 6^{ter}: viene introdotto il simbolo «Bici cargo» (5.31.1). In tal modo le autorità esecutive avranno la possibilità di mettere a disposizione posti di parcheggio sufficientemente grandi per le biciclette e i ciclomotori adibiti al trasporto di bambini, passeggeri o cose (ad es. cargobike). Sono interessati da questo nuovo simbolo anche biciclette e ciclomotori con rimorchio, per i quali il costruito giuridico della disposizione relativa alle dimensioni spesso non è sufficiente.

Cpv. 7: il significato dei simboli di cui all'allegato 2 numero 5 OSStr non si evince dall'allegato stesso, bensì dagli articoli 64 e seguenti OSStr o dalle disposizioni dell'OETV relative ai tipi di veicoli corrispondenti. Il termine «significato» è pertanto stralciato e sostituito da «denominazione».

Art. 64a

La proposta di escludere i ciclomotori pesanti e veloci dall'obbligo di circolare su piste ciclabili è stata in linea di massima accolta favorevolmente durante la consultazione. Tuttavia, da più parti sono state anche espresse preoccupazioni in materia di sicurezza e richieste restrizioni. In particolare, con riferimento alla nuova categoria dei ciclomotori pesanti, numerosi partecipanti hanno chiesto di limitare la deroga all'obbligo di utilizzo all'interno delle località. Inoltre, in diverse occasioni è stata sottolineata la necessità, per motivi di sicurezza, di introdurre divieti locali di circolazione per i ciclomotori in numerosi punti lungo la strada, nonostante al momento attuale non sia ancora chiaro quanti veicoli della nuova categoria dei ciclomotori pesanti circoleranno sulle strade e come si comporteranno nella circolazione stradale.

In base ai pareri espressi durante la procedura di consultazione si rinuncia a escludere in generale, ossia mediante norme sulla circolazione, i ciclomotori pesanti e veloci dall'obbligo di utilizzo. Le autorità esecutive devono poter decidere in merito di caso in caso. A tal fine, si deve mettere a loro disposizione un piano di segnaletica il più possibile semplice ed economico, che sia facile da comunicare agli utenti stradali. La revoca dell'obbligo di utilizzo per i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci sarà effettuata mediante cartelli complementari collocati sotto i segnali per l'infrastruttura ciclabile. Se si dovessero vietare ciclomotori pesanti e veloci su strade pedonali sulle quali è consentita la circolazione delle biciclette, si potrà parimenti ricorrere a un cartello complementare. Le espressioni tradizionali «eccettuato» o «permesso» ai sensi dell'articolo 64 capoverso 5 lettera b OSStr non sono adatte a segnalare le nuove autorizzazioni e divieti. Per i cartelli complementari dei segnali della mobilità ciclopedonale sono pertanto introdotti i termini «facoltativo» e «vietato». I cartelli complementari disciplinati dall'art. 64a OSStr non devono essere più larghi del segnale a cui vengono aggiunti. Infine, nell'articolo 42 capoverso 5 ONC viene introdotta una nuova norma della circolazione che consente ai conducenti di ciclomotori pesanti e veloci di utilizzare la strada attigua alla ciclopedista se le deroghe sono segnalate in maniera conforme.

I conducenti di sedie a rotelle motorizzate che per via dei risultati della consultazione non sono state soppresse come tipo di veicolo devono fare riferimento al simbolo «Velocipede» (5.31). Il simbolo «Ciclomotore» (5.30) non li riguarda. Oltre alle prescrizioni per i ciclisti (art. 42 cpv. 4 ONC), devono inoltre rispettare le norme della circolazione secondo l'articolo 43a ONC.

Per i conducenti di ciclomotori leggeri valgono i diritti e gli obblighi di utilizzo, i segnali e i cartelli complementari per le biciclette, cui sono equiparati. L'obbligo di utilizzare le corsie ciclabili permane in ogni caso per le biciclette e per tutti i ciclomotori.

Rubrica: al fine di strutturare il nuovo piano di segnaletica nel modo più chiaro possibile, è introdotta una nuova disposizione intitolata «Cartelli complementari a segnali ciclistici e pedonali». Il nuovo articolo 64a disciplina, come l'articolo 65 OSStr, cartelli complementari per segnali specifici. Entrambe le disposizioni si distinguono, sotto il profilo sistematico, dall'articolo 64 OSStr, che disciplina i cartelli complementari generalmente utilizzabili.

Cpv. 1 e 2: questi due capoversi riguardano i cartelli complementari per biciclette e ciclomotori che possono essere aggiunti al segnale «Strada pedonale» (2.61). Il capoverso 1 disciplina la possibilità di aprire strade pedonali alla circolazione dei velocipedi. Le strade pedonali che attraversano i marciapiedi possono, come finora, essere aperte al traffico ciclistico solo in casi eccezionali, in particolare per garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola. Considerato che dall'inizio del 2021 i bambini fino a 12 anni possono circolare sul marciapiede in mancanza di una ciclopista e di una corsia ciclabile (art. 41 cpv. 4 ONC), il campo di applicazione di questa disposizione continuerà a diminuire.

Con la nuova definizione del simbolo «Velocipede» (5.31) nell'articolo 64 capoverso 6 OSStr, le strade pedonali contrassegnate con il cartello « permesso» sono ora accessibili anche ai ciclomotori pesanti e veloci. In molti casi, tuttavia, tali strade non si prestano alla circolazione di questi veicoli. Il cartello complementare « vietato» permette di privare i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dell'autorizzazione a circolare su di esse, anche a motore spento.

Cpv. 3: con il cartello complementare « volontario» le autorità esecutive hanno la possibilità di escludere i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci dall'obbligo di utilizzare l'infrastruttura ciclabile. Il cartello complementare può essere aggiunto ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1). Sono ipotizzabili anche altre combinazioni di categorie di utenti ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4 OSStr (ad es. ciclopista e strada per cavalli da sella), tuttavia rare nella prassi e quindi non menzionate esplicitamente nel capoverso 3. Se l'infrastruttura ciclabile è segnalata in tal modo, i conducenti dei ciclomotori interessati possono scegliere se utilizzare il percorso previsto per il traffico ciclistico o la strada adiacente. La segnaletica con un cartello complementare « volontario» non è ammessa.

Cpv. 4: in singoli casi può essere opportuno vietare ai conducenti di ciclomotori pesanti e veloci di circolare sull'infrastruttura ciclabile. In tali casi, ai segnali «Ciclopista» (2.60), «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria» (2.63) e «Ciclopista e strada pedonale» (2.63.1) può essere aggiunto il cartello complementare « vietato». Tuttavia, l'infrastruttura ciclabile deve in linea di massima essere costruita in modo da poter essere utilizzata da tutte le biciclette e tutti i tipi di ciclomotori. Eventuali deroghe a tale principio dovrebbero pertanto essere prese in considerazione con cautela. L'impiego dovrebbe avvenire in primo luogo su piste ciclabili e pedonali comuni, dove un'elevata presenza di pedoni o di altri gruppi di utenti può giustificare l'esclusione dei ciclomotori pesanti e veloci in considerazione del peso o della velocità.

Cpv. 5: la nuova disposizione estende la possibilità, finora prevista nell'articolo 64 capoverso 8 OSStr, di segnalare la fine delle autorizzazioni a circolare con un cartello complementare, a tutti i cartelli complementari di cui all'articolo 64a. Se il segnale «Strada pedonale» (2.61) è integrato dai cartelli complementari di cui ai capoversi 1 e 2, per notificare la soppressione è sufficiente barrare il cartello complementare « permesso».

Art. 65 cpv. 8

Il presente capoverso è abrogato. La relativa disposizione è ora sancita nel capoverso 1 del nuovo articolo 64a OSStr.

Art. 71 cpv. 2 lett. a e cpv. 6

Cfr. commenti all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 74a cpv. 7 lett. d ed e

In relazione al capoverso 7 lettere d ed e si applicano per analogia i commenti all'articolo 11 capoverso 3 OSStr.

Art. 79 cpv. 4 lett. f

Nell'ambito della revisione dell'OSStr del 2021 è stata introdotta la possibilità di riservare i posti di parcheggio a determinate categorie di utenti esclusivamente tramite l'applicazione di simboli. Le autorità cantonali e comunali preposte alla segnaletica potranno utilizzare a questo scopo anche il simbolo «Bici cargo» (5.31.1) (cfr. commenti all'art. 64 cpv. 6^{bis}).

Cifra II

Disposizione finale della modifica del 13.12.2024

In seguito alla modifica dell'OSStr diversi segnali e cartelli complementari esistenti con il simbolo «Velocipede» (5.31) o «Ciclomotore» (5.30) assumono un nuovo significato. Il simbolo «Velocipede» riguarderà in ogni caso tutti i tipi di ciclomotori, con conseguenze in particolare sui segnali «Strada pedonale» (2.61) integrati dal cartello complementare « permesso». Con la nuova definizione del simbolo «Ciclomotore» agli articoli 19 capoverso 1 lettera c e 64 capoverso 6^{bis} OSStr, i conducenti di ciclomotori veloci non potranno più percorrere i tratti oggetto di un divieto di circolazione per ciclomotori, nemmeno a motore spento.

Poiché l'adeguamento del significato dei simboli comporta anche una modifica di diritti e obblighi dei conducenti interessati, migliaia di regolamentazioni locali del traffico in relazione ai simboli «Velocipede» e «Ciclomotore» dovrebbero essere nuovamente disposte e pubblicate con indicazione dei rimedi giuridici in base all'articolo 107 OSStr. Ciò comporterebbe tuttavia un onere sproporzionato per Cantoni e Comuni. In deroga al principio contenuto nell'articolo 107 OSStr, le autorità competenti vengono pertanto esentate dall'obbligo di decisione e pubblicazione.

La nuova disposizione garantisce che i segnali e i cartelli complementari recanti i simboli «Velocipede» e «Ciclomotore» rimangano validi qualora il loro significato diverga, in seguito alla revisione dell'OSStr, dalla regolamentazione locale del traffico su cui si basano (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 della legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale [LCStr]).

I cittadini che nel singolo caso dovessero essere turbati dal nuovo significato attribuito ai simboli (in particolare nel contesto della strada pedonale) potranno avvalersi del rimedio giuridico specifico di cui all'articolo 106 capoverso 1 lettera a OSStr. Secondo tale disposizione, «l'opposizione è ammessa contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari».

Le autorità esecutive sono tuttavia tenute a verificare, in particolare in caso di strade pedonali su cui è consentito circolare in bicicletta, se con la nuova normativa la segnaletica possa essere mantenuta o debba essere adeguata ai fini della sicurezza stradale. Con l'entrata in vigore della modifica il nuovo significato dei simboli sarà comunque vincolante per gli utenti della strada.

³ RS 741.01

Cifra III

Allegato 2

N. 5.31.1: cfr. commenti all'articolo 64 capoverso 6^{ter}.

Cifra IV

Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2025.